



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N° 8  
VEICOLI PROMISCUI 4x4 - NUMERO CIG  
8173506E83

Pag. 1 di 12

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  
DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N° 8 VEICOLI  
PROMISCUI 4X4 - NUMERO CIG 8173506E83**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI.....	3
ART. 3 – MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA.....	4
ART. 4 – IMMATRICOLAZIONE E TASSE DI PROPRIETA'.....	4
ART. 5 – SERVICE DI MANUTENZIONE.....	5
5.1 Manutenzione Ordinaria.....	5
5.2 Manutenzione Straordinaria.....	5
5.3 Pneumatici.....	6
5.4 Documentazione.....	6
5.5 Norme generali.....	6
ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	7
6.1 Gestione dei sinistri.....	7
6.2 Assistenza Legale.....	8
ART. 7 – GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI.....	8
ART. 8 – SFORAMENTO DELLA PERCORRENZA NELL'ARCO DELLA DURATA DEL NOLEGGIO.....	9
ART. 9 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	9
ART. 10 – PAGAMENTI.....	10
ART. 11 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	11
ART. 12 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA.....	11

## ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto il noleggio a lungo termine, compreso il service della manutenzione, per un periodo di 36 mesi, di n° 8 (*otto*) veicoli promiscui 4x4, in versione pick-up, uno dei quali dovrà essere allestito con tettuccio rigido del vano di carico dotato di finestrini.

I veicoli dovranno essere nuovi di fabbrica, di prima immatricolazione ed identici tra loro.

La percorrenza chilometrica massima è prevista in 25.000 km/anno.

Deve essere previsto il veicolo sostitutivo in caso di fermo per manutenzione superiore alle 48 ore.

Deve essere compreso il servizio di dotazione di pneumatici invernali.

Il canone mensile per il noleggio di ciascuno dei 7 veicoli standard posto a base di gara è pari ad Euro 630,00 (seicentotrenta/00) per un totale di Euro 158.760,00 (centocinquantomilasettecentosessanta/00) oltre IVA, comprensivo di ogni onere previsto dal presente capitolato.

Il canone di noleggio del veicolo allestito con tettuccio rigido del vano di carico dotato di finestrini laterali osto a base di gara è pari ad Euro 670,00 (seicentocinquanta/00) per un totale di Euro 24.120,00 (ventiquattromilacentoventi/00) oltre IVA, comprensivo di ogni onere previsto dal presente capitolato.

È prevista l'eventuale somma di Euro 20.000,00 (ventimilamila/00) per interventi di manutenzione a carico di AMIU Genova SpA che dovessero risultare necessari nel corso del noleggio. Tale importo non è soggetto a ribasso e gli interventi di manutenzione saranno liquidati con le modalità indicate al successivo Art. 5 – SERVICE DI MANUTENZIONE – 5.5 Norme generali.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è, pertanto, pari ad Euro 202.880,00 (duecentoduemilaottocentottanta/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

## ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

I veicoli oggetto del presente capitolato dovranno avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- Cabina doppia – 4 porte e min 4 posti a sedere
- Cilindrata > 1.955 cm<sup>3</sup>
- Potenza motore > 160 CV
- Emissioni motore EURO 6.2
- Quattro ruote motrici
- Possibilità di configurazione di marcia 4x2 e 4x4 mediante comando di inserimento
- Cambio manuale a 6 marce + retro marcia
- Colore bianco (compreso tettuccio rigido)
- Lunghezza massima 5.300 mm
- Larghezza massima 2.180 mm

- Passo da 3100 ÷ 3225 mm
- Ruota di scorta
- Fari allo xeno
- Fendinebbia
- Portata > 1.000 kg
- Volume di carico del cassone > 1.200 lt
- Climatizzatore automatico cabina
- Specchi retrovisori elettrici
- Alzacristalli elettrici porte ant. e post.
- Chiusura centralizzata
- Autoradio con mp3
- Connettività bluetooth per smartphone
- Comandi al volante
- Prese 12 V. e USB nell'abitacolo
- Servosterzo
- Controllo di trazione
- Contagiri motore
- Protezione sottoscocca per impiego fuori strada
- Manuale uso e manutenzione in lingua italiana

### **ART. 3 – MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA**

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli oggetto della gara entro 100 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data di stipula del contratto che avverrà nei tempi e nei modi indicati al punto 10 della richiesta di preventivo.

Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail), con almeno 3 (*tre*) giorni lavorativi di anticipo, della messa a disposizione dei motocicli, che dovranno essere consegnati c/o la sede A.M.I.U. Genova S.p.A. di Via Lungobisagno Dalmazia, 3.

Il canone di noleggio decorrerà dal giorno della data di consegna di ciascun autoveicolo, che sarà apposta sul relativo verbale di consegna, che sarà quindi parte integrante del contratto tra le Parti.

### **ART. 4 – IMMATRICOLAZIONE E TASSE DI PROPRIETA'**

I veicoli dovranno essere immatricolati a cura del Fornitore e dovranno essere provvisti dei documenti atti a consentire la circolazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La proprietà dei veicoli a noleggio dovrà essere in capo alla Società di noleggio stessa.

Il Fornitore del servizio, in corrispondenza di ciascuna scadenza, dovrà provvedere al pagamento della tassa di proprietà e di eventuali altre tasse relative al possesso o alla circolazione del veicolo, in ottemperanza alle vigenti leggi.

Il Fornitore del servizio dovrà inoltre consegnare tempestivamente i contrassegni assicurativi ad A.M.I.U. Genova S.p.A. in occasione di ogni rinnovo della polizza di assicurazione



Sono a carico del Fornitore, nel momento in cui si renderà necessario, gli oneri e la cura delle revisioni periodiche MCTC dei veicoli.

## **ART. 5 – SERVICE DI MANUTENZIONE**

Per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria il Fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A., durante tutto il periodo di durata del contratto di noleggio almeno un centro di assistenza convenzionato sul territorio cittadino del Comune di Genova.

Il Fornitore del servizio dovrà indicare in sede di offerta i riferimenti del suddetto/i centro/i di assistenza.

A tale/i centro/i di Assistenza A.M.I.U. Genova S.p.A. farà riferimento diretto per ogni esigenza manutentiva.

### **5.1 Manutenzione Ordinaria**

Secondo le scadenze chilometriche indicate sul libretto di uso e manutenzione per l'esecuzione dei tagliandi di manutenzione ordinaria, ogni utilizzatore di A.M.I.U. Genova S.p.A., all'approssimarsi delle stesse, con una tolleranza pari a +/- 10% della percorrenza, provvederà a contattare il centro di assistenza indicato dal Fornitore del servizio, allo scopo di concordare la data di consegna del veicolo per l'esecuzione degli interventi previsti.

Ogni fermata dei veicoli per l'esecuzione di un tagliando di manutenzione ordinaria non potrà avere durata superiore alle 48 ore.

### **5.2 Manutenzione Straordinaria**

Sono a carico del Fornitore del servizio tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la riparazione di guasti e per i ripristini post sinistro, compreso quelli riguardanti la carrozzeria.

Gli interventi di riparazione, in ordine alla loro pianificazione, saranno attivati con le stesse modalità indicate per la manutenzione ordinaria.

I tempi necessari per le riparazioni saranno comunicati formalmente dal centro di assistenza ad A.M.I.U. Genova S.p.A. dopo la presa visione del veicolo e la diagnosi dei guasti. Tali tempi diverranno tassativi ai fini dell'ultimazione delle attività manutentive e della riconsegna del veicolo all'utilizzatore di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Nel servizio di manutenzione straordinaria è compresa l'attività di recupero del veicolo mediante carro attrezzi, nel caso in cui lo stesso non fosse in grado di marciare autonomamente.

### 5.3 Pneumatici

Il Fornitore del servizio, tramite i centri di assistenza indicati, dovrà garantire la sostituzione dei pneumatici usurati oltre i limiti di legge o danneggiati per fatti accidentali o non più in grado di garantire le normali condizioni di sicurezza.

Sono altresì a carico del Fornitore del servizio la riparazione dei pneumatici in caso di normali forature.

E' previsto il servizio di fornitura dei pneumatici invernali.

### 5.4 Documentazione

A consuntivo di ogni fermata di manutenzione il centro di assistenza dovrà provvedere alla redazione di un documento (rapporto lavori) in cui siano riportati almeno le seguenti informazioni:

- Dati identificativi veicolo (tipo veicolo – Id. AMIU – targa);
- Km totalizzati al momento;
- Data di presa a carico del veicolo
- Data di riconsegna del veicolo a termine lavori;
- Descrizione degli interventi manutentivi eseguiti;
- Firma dell'utilizzatore di A.M.I.U. Genova S.p.A. per ritiro e accettazione.

Tali report di consuntivazione dovranno essere inviati via e-mail all'indirizzo del referente tecnico di AMIU Genova SpA: [cinque@amiu.genova.it](mailto:cinque@amiu.genova.it)

### 5.5 Norme generali

Sono a cura di A.M.I.U. Genova S.p.A. esclusivamente le operazioni di verifica e controllo indicate sul manuale d'uso e manutenzione dei veicoli con particolare riferimento alla verifica dei livelli dei liquidi funzionali.

Tutti gli interventi manutentivi, ad eccezione di quanto specificato in seguito, sono da considerare totalmente a carico del Fornitore del servizio ed i relativi costi compresi nel canone di noleggio.

Sono pertanto compresi nel canone di noleggio i costi di:

- materiali di ricambio;
- pneumatici;
- accessori presenti al momento della fornitura;
- lubrificanti e liquidi funzionali, compresi gli oneri per il loro smaltimento;
- materiali di consumo;
- mano d'opera;
- carro attrezzi (quando previsto);
- veicolo sostitutivo (quando previsto).

Sono a cura del Fornitore del servizio ed a carico di A.M.I.U. Genova S.p.A. esclusivamente gli oneri per la riparazione dei seguenti guasti, quando non coperti dalla polizza assicurativa kasko:

- guasti od usure dovuti a negligenza o ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni della casa costruttrice;
- guasti dovuti al sovraccarico del veicolo;
- guasti dovuti al non aver provveduto a fermare i veicoli alle scadenze, entro le tolleranze previste, per l'esecuzione dei tagliandi di manutenzione ordinaria;
- guasti dovuti al non aver provveduto a fermare i veicoli con tempestività al manifestarsi di anomalie di funzionamento.

Tali interventi, stimati in un massimo di 20.000,00 € come definito all'ART. 1, saranno liquidati da A.M.I.U. Genova S.p.A., a seguito di comprovata ed inconfutabile responsabilità della stessa, alle seguenti condizioni economiche:

- Costo della mano d'opera: 40,00 €/ora (quaranta/00 euro/ora);
- Costo dei materiali di ricambio: listino ricambi ufficiale del costruttore dei veicoli scontato del 20%.

Il fornitore aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione provvisoria, dovrà fornire tali listini ricambi vevoli al momento della fornitura.

A.M.I.U. Genova S.p.A, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare eventuali variazioni alle modalità di gestione su indicate dandone comunicazione al Fornitore del servizio ed ai responsabili dei centri di assistenza.

## **ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Fornitore dovrà assicurare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il seguente pacchetto assicurativo:

- Copertura RCA con massimale per sinistro non inferiore a 12.000.000,00 Euro;
- Copertura incendio e furto senza franchigia;
- Copertura Kasko senza franchigia;
- Copertura assicurativa per rischio infortuni del conducente e dei trasportati con massimale di € 50.000,00 e di € 5.000,00 per spese mediche ed ospedaliere;
- Assistenza legale, in caso di necessità, nel giudizio penale.

Il Fornitore del servizio, in corrispondenza di ciascuna scadenza, si impegna a consegnare tempestivamente, presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A., i contrassegni assicurativi.

### **6.1 Gestione dei sinistri**

La gestione di ogni sinistro, sia attivo che passivo, si attiverà da parte dell'Ufficio Assicurazioni di A.M.I.U. Genova S.p.A., al momento della ricezione di denuncia d'incidente prodotta dall'utilizzatore del veicolo o dalla ricezione di richiesta d'apertura sinistro, inviata dal Fornitore.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi l'Ufficio Assicurazioni di A.M.I.U. Genova S.p.A. trasmetterà la documentazione del sinistro al Fornitore.

Sarà cura del Fornitore, all'occorrenza, ritirare eventuale carteggio originale relativo al sinistro direttamente presso l'Ufficio Assicurazioni di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il Fornitore dovrà impegnarsi alla completa istruzione della pratica nei confronti delle Compagnie assicuratrici interessate, tenendo indenne A.M.I.U. Genova S.p.A. da qualsiasi onere o spesa.

Il Fornitore dovrà farsi carico della classificazione dei sinistri (attivo, concorsuale o passivo) e dell'esatta attribuzione degli stessi, tenendo in particolar conto le indicazioni fornite dall'Ufficio Assicurazioni di A.M.I.U. Genova S.p.A..

Nel caso di lesioni e d'inabilità temporanea del dipendente conducente e/o dei trasportati, causata da fatto illecito del terzo, A.M.I.U. Genova S.p.A. dovrà aver diritto al risarcimento del danno subito per esborsi effettuati a titolo di retribuzioni – ed oneri riflessi inerenti – dovuti a mancata attività dei dipendenti.

A richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A. il Fornitore dovrà trasmettere un report dei sinistri gestiti, chiusi o definiti, suddivisi per data d'accadimento.

## 6.2 Assistenza Legale

Ove, a seguito di un sinistro sia riscontrata la necessità di intervenire alla difesa di A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o del conducente, il Fornitore dovrà provvedere ad aprire posizione assicurativa, inviando alla Compagnia assicuratrice interessata, la richiesta d'apertura del sinistro anche sulla garanzia di tutela legale.

La Compagnia assicuratrice dovrà gestire il sinistro garantendo di:

- assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici fino a tacitazione delle controparti danneggiate
- prestare la sua assistenza in sede di giudizio penale e sostenerne le spese, nei limiti di legge (art. 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

## ART. 7 – GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI

A.M.I.U. Genova S.p.A. sarà l'unico responsabile per le violazioni alle norme di legge derivanti dall'uso dei veicoli.

Il Fornitore del servizio, in caso di contravvenzione, sarà obbligato a rinotificare immediatamente la stessa ad A.M.I.U. Genova S.p.A. la quale si impegna a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivanti, manlevando ovvero risarcendo il fornitore da qualsiasi conseguenza pregiudiziale, diretta o indiretta.

In caso di mancata o tempestiva rinotifica, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà non risarcire il Fornitore del servizio.



**ART. 8 – SFORAMENTO DELLA PERCORRENZA NELL'ARCO DELLA DURATA DEL NOLEGGIO**

In caso di sforamento della percorrenza chilometrica indicata all'art. 1 del presente Capitolato Speciale, A.M.I.U. Genova S.p.A. riconoscerà al Fornitore un importo pari al 3 % del canone annuo di noleggio per ogni 500 km di sforamento. La verifica ed il saldo degli eventuali extra saranno eseguiti al termine del noleggio.

Al termine del contratto di noleggio sarà cura del Fornitore recuperare tutti i veicoli oggetto della fornitura presso il sito che verrà comunicato da A.M.I.U. Genova S.p.A..

In fase di ritiro dei veicoli sarà eseguita una verifica in contraddittorio per valutare lo stato di conservazione degli stessi. Al Fornitore del servizio non sarà riconosciuto alcun importo extra per deterioramenti che rientrino nella normale usura d'utilizzo e per naturale invecchiamento; ciò riguardo a tutte le sue parti (meccanica, carrozzeria, dotazioni) o per eventuali sinistri regolarmente dichiarati e coperti da polizza assicurativa Kasko.

**ART. 9 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le penalità per la mancata o non corretta esecuzione del servizio sono quantificate come segue:

- € 50,00.= (Euro *cinque*/00) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo nella consegna dei veicoli nuovi e per ciascun veicolo consegnato in ritardo.

Qualora nella fornitura del service di assistenza non fossero rispettati i tempi indicati al precedente Art. 5 – SERVICE DI MANUTENZIONE o non venga offerto il servizio del veicolo sostitutivo, le penalità sono quantificate come segue:

- € 25,00 per ogni giornata di ritardo nell'esecuzione dei tagliandi di manutenzione programmata;
- € 25,00 per ogni giornata di ritardo nell'esecuzione delle riparazioni di guasti o di sinistri oltre le prime 72 ore nel caso in cui non venga messo a disposizione il veicolo sostitutivo

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese maturate per lo svolgimento del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi ri-

chiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- in caso di cancellazione dalla White List;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a scarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

#### **ART. 10 – PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolari fatture emesse mensilmente. Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previo assenso dei competenti uffici tecnici aziendali ed emissione di specifico mandato.

Non sono ammessi canoni mensili in anticipo.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.a. per singoli

pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 11 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIU Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione della fornitura.

A fronte di quanto sopra la ditta aggiudicataria manleva AMIU Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art 1381 C.C. assumendosi l'onere del rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

#### **ART. 12 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA**

Durante lo svolgimento della fornitura l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, ad evitare danni a beni pubblici e privati e altresì ad informare i dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate, sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N° 8  
VEICOLI PROMISCUI 4x4 - NUMERO CIG  
8173506E83**

Pag. 12 di 12

dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.